

N. R.G. 561/2024



Tribunale Ordinario di Parma

SEZIONE PRIMA CIVILE

Sottosezione Lavoro

**DECRETO DI ASSEGNAZIONE DI TERMINE PER DEPOSITO DI NOTE
SCRITTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA**

Il giudice Matteo Giovanni Moresco, letto il ricorso depositato in data 20/05/2024 e iscritto in data 20/05/2024, letti gli artt. 415, 416 e 420 c.p.c., nonché l'art. 127 *ter* c.p.c.

DISPONE

che la prima udienza di comparizione ex art. 420 c.p.c. sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA

termine sino al **08/08/2024** per il deposito delle suddette note;

AVVERTE

che il ricorrente può opporsi entro 5 giorni alla trattazione scritta dell'udienza, chiedendo che essa venga trattata in presenza o mediante collegamento audiovisivo;

che il convenuto può presentare tale opposizione entro 5 giorni dalla costituzione in giudizio;

che il giudice provvederà entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito di note;

che, se nessuna delle parti depositerà le note nel termine assegnato, sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito di note scritte o sarà fissata udienza; in caso di ulteriore mancato deposito o comparizione il giudice ordinerà che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo;

che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;



AVVISA

il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima della data indicata, mediante deposito di memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio nonché tutte le difese, con indicazione dei mezzi di prova.

INVITA

parte ricorrente a provvedere al tempestivo deposito telematico della documentazione attestante la notificazione dell'atto introduttivo; nel caso di notifica telematica, si invita a depositare le relative ricevute in formato .eml o .msg, nonché l'estratto del registro da cui è stato reperito l'indirizzo pec del notificato.

Dispone, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del ricorso e del presente decreto.

Parma, 20/05/2024

Il giudice

Matteo Giovanni Moresco

